



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
via Falcone e Borsellino n.41 - 01100 Viterbo

Prot. ..1967/2025 del 17/4/2025

Oggetto: **modifiche al progetto organizzativo vigente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo**

Sommario

1.	Premessa.....	1
2.	Gli esoneri	2
3.	I gruppi di lavoro.....	4
3.1	La composizione dei gruppi di lavoro	11
4.	Sezione Pronta ed Immediata Definizione (SPID)	12
4.1	Le ragioni e gli obiettivi dell'istituzione della Sezione.....	12
4.2	Organizzazione e modalità di funzionamento della Sezione ..	13
4.3	I reati attribuiti alla competenza della Sezione Pronta o Immediata Definizione.....	14
4.4	Le linee guida relative alla Sezione.....	17
4.5	Responsabilità dell'Ufficio	18
5.	Istituzione dell'«ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica»	18
6.	I visti informativi	20
7.	Precisazione in ordine ai criteri di distribuzione degli affari..	22
8.	Carico di lavoro riservato al Procuratore della Repubblica	22
9.	Entrata in vigore e disposizioni di attuazione	23

1.Premessa

Come noto, con delibera adottata in data 8 maggio 2024, il C.S.M. ha indicato una scansione temporale ben definita per organizzare il complesso iter di approvazione del progetto organizzativo per gli uffici requiranti nel periodo 2026-2029, stabilendo la data del 25 marzo 2025 per



l'invio al Consiglio Giudiziario del decreto di adozione del nuovo progetto organizzativo.

Lo scrivente ha preso servizio solo in data 18 settembre 2025 ed ha potuto constatare che nell'Ufficio della Procura di Viterbo era ancora vigente il progetto organizzativo redatto il 23 dicembre 2020, con alcune successive modifiche adottate nel corso del quadriennio, tra cui quella del 30 maggio 2025, peraltro non approvata dal C.S.M. in data 8 ottobre 2025, ma non era stata ancora attivata la procedura per giungere all'approvazione del nuovo progetto organizzativo per il quadriennio 2026-2029.

Si è subito adoperato per acquisire tutti gli elementi di conoscenza per potere adempiere ai più gravosi oneri informativi richiesti dalla Circolare sulle Procure e modellare – attraverso il continuo confronto con i colleghi, con il personale e con la polizia giudiziaria – l'organizzazione secondo le specificità territoriali e le innovazioni che pure, rispetto al precedente progetto, la Circolare impone.

Ne consegue, ineludibilmente, un ritardo nella attivazione del procedimento formativo, come noto, scadenzato da fasi che non ammettono contrazione ed il conseguente mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 dell'art. 12 circolare procure.

Nelle more del completamento della procedura di approvazione del progetto organizzativo per il quadriennio 2026-2029, essendo assolutamente necessario anticipare una parte del contenuto, per le ragioni di seguito illustrate, debbono operarsi alcune modifiche del progetto attualmente vigente secondo i principi e la procedura di cui alla circolare sulle procure che, ai sensi dell'art. 86 comma 1, è entrata in vigore il 2 settembre 2024 e si applica alle variazioni dei progetti organizzativi ancora non adottati in tale data.

I motivi a fondamento di tale variazione nelle forme della modifica del progetto vigente, tuttora efficace ai sensi dell'art. 11 comma 2 della circolare procure sono molteplici: l'annullamento da parte del C.S.M. del provvedimento di modifica assunto in data 30 maggio 2025, la recente immissione in possesso dello scrivente e quella imminente delle colleghe Veronica Buonocore e Francesca Proietti, nel prossimo mese di dicembre, impongono l'anticipazione di alcune disposizioni che saranno confermate nel progetto per il quadriennio 2026-2029, con entrata in vigore, per quanto si dirà appresso, diversificate.

2. Gli esoneri

Il collega Flavio Serracchiani è stato nominato componente del Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma, come da verbale del medesimo Consiglio prot. 17204 dell'8 maggio 2025, seduta nella quale si è stabilita la misura dell'esonero parziale del 50%.



Con provvedimento di modifica del progetto organizzativo del 30 maggio 2025, prot. 1024/25, giusto il disposto di cui all'art. 72 della Circolare Procura, veniva stabilito:

"che il dott. Flavio SERRACCHIANI abbia un esonero parziale dagli affari pari al 50%.

In particolare, al dott. Flavio SERRACCHIANI saranno assegnati:

quanto ai fascicoli iscritti a Mod. 21, un numero di procedimenti pari alla metà rispetto a quelli incamerati dagli altri colleghi inseriti nei suoi Gruppi di lavoro (003, 004 e Generica);

quanto ai fascicoli iscritti a Mod. 44, un numero di procedimenti pari alla metà rispetto a quelli incamerati dagli altri magistrati dell'ufficio;

quanto ai fascicoli iscritti a Mod. 45, un numero di procedimenti pari alla metà rispetto a quelli incamerati dagli altri magistrati dell'ufficio.

Con riferimento all'attività di udienza, al dott. Flavio SERRACCHIANI verrà assegnato un numero di udienze pari alla metà di quelle assegnate agli altri magistrati dell'ufficio".

Suddetto provvedimento di modifica veniva poi annullato, per questioni procedurali, con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata alla seduta dell'8 ottobre 2025, sicché allo stato il progetto organizzativo vigente non comporta alcuna disposizione in ordine ad un esonero obbligatorio ed è pertanto necessario emendare tale carenza.

Si dispone, pertanto la reiterazione della disposizione sopra riportata.

Parimenti al collega Michele Adragna, nominato MAGRIF presso questa Procura, come da sua istanza ed in ragione dei crescenti oneri conseguenti alle implementazioni dell'applicativo APP, con necessità di sperimentare l'operatività delle stesse, formulare linee guida per il personale togato, di polizia giudiziaria e amministrativo, supportare lo scrivente anche nelle interlocuzioni esterne (Tribunale, Consiglio dell'Ordine, Forze di Polizia, ecc.), come ho avuto modo di apprezzare fin dal mio insediamento, deve riconoscersi un esonero parziale dagli affari pari al 10 % in guisa che:

al dott. Michele ADRAGNA saranno assegnati:

quanto ai fascicoli iscritti a Mod. 21, un numero di procedimenti pari al 90% rispetto a quelli incamerati dagli altri colleghi inseriti nei suoi Gruppi di lavoro;

quanto ai fascicoli iscritti a Mod. 44, un numero di procedimenti pari al 90% rispetto a quelli incamerati dagli altri magistrati dell'ufficio;

quanto ai fascicoli iscritti a Mod. 45, un numero di procedimenti pari al 90% rispetto a quelli incamerati dagli altri magistrati dell'ufficio.



3.1 gruppi di lavoro

L'attuale progetto prevede che, in seno all'ufficio, sono costituiti 5 gruppi di lavoro, in linea con il progetto previgente; i gruppi sono i seguenti:

- 1) *Patrimonio culturale* (originariamente 2 magistrati);
- 2) *Ambiente, salute, lavoro* (originariamente 4 magistrati);
- 3) *Edilizia, Urbanistica* (originariamente 4 magistrati);
- 4) *Famiglia, reati sessuali* (originariamente 5 magistrati);
- 5) *Reati societari, fallimentari, usura, tributari* (originariamente 4 magistrati);

Nel corso degli anni, per il fisiologico avvicendamento dei magistrati e per le vacanze in organico, il numero dei magistrati ai singoli gruppi si è assottigliato.

Il primo dato che emerge è l'assenza di un gruppo che contempli i *reati contro la pubblica amministrazione*, attualmente qualificati come appartenenti alla materia c.d. generica. La complessità della materia e la necessaria specializzazione richiesta, ne impone la costituzione.

Parimenti non pare necessario mantenere un gruppo autonomo che si occupi esclusivamente di *patrimonio culturale*, sia per l'esiguità numerica delle notizie di reato (nell'anno 2025 sono pervenuti n. 11 procedimenti iscritti a mod. 21 e n. 4 procedimenti iscritti a mod. 44) sia perché la specializzazione necessaria può essere mantenuta destinando la materia nell'ambito di un gruppo, per come si dirà, con un perimetro più ampio.

La ridefinizione dei perimetri dei gruppi è stato oggetto di confronto costante con i colleghi ed a tale argomento è stata dedicata parte dell'assemblea d'ufficio del 13 ottobre u.s. (cfr. verbale allegato).

Si osserva, poi, che nel progetto vigente non sono elencati nel dettaglio i reati compresi in ogni singolo gruppo, sicché, per trasparenza è necessario non solo riformularne il perimetro ma anche precisare il contenuto di ogni singolo gruppo.

In questa fase iniziale di riorganizzazione appare necessario affidare il coordinamento di tutti i gruppi allo scrivente Procuratore.

Si dispone, pertanto, la formazione dei seguenti gruppi, così definiti:

A) Gruppo reati di violenza di genere, domestica e in danno di soggetti vulnerabili

È previsto un organico di 5 componenti;

Il Gruppo di Lavoro è competente riguardo ai seguenti reati (tentati o consumati):



- 387 bis c.p. (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa);
- 388 comma 2 c.p. nell'ipotesi di inosservanza delle disposizioni impartite dal giudice in materia di affidamento di minori;
- art. 416 c.p. (associazione per delinquere) se finalizzata alla commissione di uno dei delitti del gruppo specializzato;
- 527 c.p. limitatamente al comma 2 c.p. (atti osceni);
- "contro la famiglia" di cui al titolo XI del libro II del codice penale, dall'art. 556 (bigamia) fino all'art. 574 ter c.p.;
- art. 575 c.p. (omicidio) se connesso, ai sensi dell'art. 12 c.p.p., alle ipotesi di reato di competenza del gruppo e comunque commessi in danno di conviventi o ex conviventi, in ambito familiare o tra persone che sono, o sono state, legate da relazione affettiva (577 n. 1) ovvero in danno di una donna motivato da ragioni di genere (c.d. femminicidio, art. 577 bis c.p.).
- art. 581 c.p. (percosse), se commesso in danno di prossimo congiunto convivente, convivente, persona legata o che è stata legata da rapporto sentimentale
- art. 582 c.p. (lesioni volontarie) se connesse con i delitti di competenza del gruppo, e nelle seguenti ipotesi:
- art. 576 comma 1 nn. 2, 5, e 5.1;
- art. 577 nelle ipotesi di cui al comma 1 n. 1 (contro l'ascendente o il discendente) e al comma 2;
- art. 583 bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili);
- art. 583 quinquies c.p. se connesso, ai sensi dell'art. 12 c.p.p., alle ipotesi di reato di competenza del gruppo (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso);
- art. 591 c.p. (abbandono di persona minore o incapace);
- art. 593, limitatamente al comma 1 c.p. (omissione di soccorso);
- art. 593 bis c.p. (Interruzione colposa di gravidanza);
- art. 593 ter c.p. (interruzione di gravidanza non consensuale);
- art. 600 octies c.p. (impiego di minori nell'accattonaggio);



- art. 605 (sequestro di persona) comma 2 n. 1, comma 3 e comma 4 c.p., (per quest'ultimo limitatamente al fatto commesso in danno di un minorenni);
- da art. 609 bis c.p. fino all'art. 609 octies c.p. (violenza sessuale e seguenti);
- art. 610 c.p. (violenza privata) in danno di prossimo congiunto convivente, convivente, persona legata o chi è stata legata da rapporto sentimentale;
- art. 629 c.p. (estorsione) se connesso, ai sensi dell'art.12, con i delitti di competenza del gruppo e nei casi di reato tra familiari conviventi;
- art. 612 bis c.p. (atti persecutori-stalking) fatta esclusione per i delitti commessi in ambito condominiale (o di rapporti di vicinato) ed in ambiente di lavoro (c.d. mobbing) e nei casi di cd. "stalking giudiziario";
- art. 612 ter c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti);
- art. 613 bis limitatamente al comma 1 c.p. (tortura);
- art. 734 bis c.p. (Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale);
- dall'art. 70 all'art. 73 della L. n. 184/1983 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori);
- art. 12 L. n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita);
- artt. 19 e 21 L. n. 194/1978 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza).

B) Gruppo reati contro la p.a. ed a tutela del territorio e dell'ambiente

È previsto un organico di 3 componenti;

Il Gruppo si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione (nella forma tentata o consumata), così individuati:

- reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli articoli da 314 a 331 c.p.;
- reati di cui agli artt. 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356, 346 bis, 361, 362, 365, 366, 379 bis, 382 c.p.
- reati di cui agli artt. 606, 607, 608, 609 c.p.
- reati di cui all'art. 613 bis comma 2 c.p. e 613 ter c.p.;



- reati di cui agli artt. 476, 477, 478, 479, 480, 487, 493 c.p., nonché ogni altro delitto di falso commesso da pubblico ufficiale o da pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio;
- reati in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61 n.9;
- reati previsti dall'art. 7 della l.n. 195/1974 e dall'art. 4 della l.n. 659/1981.

Per quanto attiene alla tutela del territorio:

- artt. 44, 71 e ss e 95 DPR n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
- artt. 169 e ss e 181 D.Lvo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- art. 30 L. n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette);
- artt. 93 e ss R.D. 523/1904 e 374 L. 2248/1865 allegato F;
- art. 1161 codice navigazione (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata);
- art. 349 c.p. (violazione di sigilli), limitatamente ai casi di sequestro per reati inerenti alla materia;
- art. 632 c.p. (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi);
- artt. 631, 632, 633 e 636 nei soli casi previsti dall'art. 639 bis c.p.;
- artt. 733 (limitatamente ai beni immobili), 733 bis e 734 c.p.;

per quanto attiene all'ambiente:

- art. 423 bis c.p. (incendio boschivo);
- da art. 452 bis ad art. 452 terdecies c.p. (inquinamento/disastro ambientale e reati collegati);
- Rumori molesti art. 659 c.p.;
- Distruzione di habitat art. 733 bis c.p.;
- art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), limitatamente alle emissioni di gas, vapori e fumo di cui alla seconda parte dell'articolo;
- reati di cui al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
- reati di cui al D. Lgs. n. 22.1.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), limitatamente alla parte 3° relativa ai beni paesaggistici;



- art. 30 della L.394/91 (Legge quadro sulle aree protette)
- Caccia (tra cui art. 30 della L.152/92);
- Animali: delitti contro il sentimento degli animali (tra cui artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies cp., art. 638 e 727 c.p. detenzione e importazione di specie protette tra cui artt. 1, 2 e 6 della L.150/92), commercio pelli e pellicce (tra cui art.2 della L.189/04), traffico animali (tra cui art.4 della L.201/10);
- Reati relativi all'uso pacifico dell'energia nucleare (L.1860/62 e succ.);
- Reati relativi ai rifiuti, previsti da:
 - I.D. Lgs. n.99/1992 (fanghi di depurazione in agricoltura)
 - II.D. Lgs. n.508/1992 (rifiuti di origine animale)
 - III.D. Lgs. n.209/1999 (attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili)
 - IV.D. Lgs. n.209/2003 (rottamazione veicoli).

C) Gruppo reati di criminalità economica

È previsto un organico di 3 componenti;

Al Gruppo è attribuita la competenza in ordine ai seguenti reati (nella forma tentata o consumata), nonché le valutazioni e/o i pareri negli affari civili afferenti alla crisi dell'impresa:

- reati previsti dal D.Lvo n.14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza);
- reati previsti dagli articoli dal 2621 al 2641 c.c.;
- reati previsti dal Titolo VIII (dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio) del codice penale (articoli da 499 a 518);
- artt. 640, 646 c.p. (appropriazioni indebite e truffe) se aggravate ex art. 61 nn. 7 e 11 c.p. (quando commesse da amministratori e soci di società in danno o pregiudizio delle medesime);
- art. 644 c.p. (usura);
- reati previsti a tutela dei marchi, limitatamente a quelli di cui agli artt. 517 e 517 ter c.p.;
- reati di cui agli artt. 648 bis, 648 ter, 648 ter.1 e 648 quater c.p., salvo i casi in cui il reato presupposto sia di competenza di altro gruppo; rientrano invece nella materia "Generica" i delitti di cui agli artt. 648 bis, 648 ter, 648 ter.1 e 648 quater c.p. nei casi in cui il delitto presupposto sia



quello di cui agli artt. 640 c.p. o 646 c.p., nonché i delitti di c.d. "riciclaggio di veicoli";

- reati previsti dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.L.vo 1.9.1993 n. 385);
- reati previsti dal Testo Unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24.2.1998 n.58);
- art. 55 D.L. vo n. 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose);
- reati di cui agli artt. 16 Legge 3/2012 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento);
- reati di cui al D.Lgs n. 74/2000;
- reati di cui al D.P.R. 43/73 in materia doganale e di accise;
- reati di cui all'art. 4 della L. 401/89 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse);
- reati di cui al D. Lgs 504/95 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi);
- reati previsti dall'art. 18 bis co. 1 D. L.vo n. 124/1993 (esercizio abusivo dei fondi pensione);

D) Gruppo reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno

È previsto un organico di 3 componenti;

È opportuno ricomprendere nelle competenze di un unico Gruppo di lavoro i reati caratterizzati dalla colpa e il cui accertamento rende necessario uno specifico bagaglio tecnico specialistico, essendo relativi a vicende di non semplice ricostruzione probatoria (sia con riferimento al fatto sia per ciò che attiene alla attribuzione di responsabilità).

Il Gruppo, si occupa, pertanto, nella forma tentata o consumata, dei reati inerenti agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali (con eccezione delle fattispecie attribuite alla Sezione Pronta ed Immediata Definizione, di cui *ultra*), alla responsabilità colposa in ambito sanitario e ai delitti colposi di danno più in generale; per quanto attiene all'ambiente di lavoro, in ragione della specializzazione acquisita, si occupa inoltre anche di reati di natura dolosa.

- omissione dolosa e omissione colposa di cautele antinfortunistiche (artt. 437 e 451 c.p.);



- omicidio e lesione personale (artt. 575, 582, 589, 590 c.p.) commessi con violazione delle norme in materia di tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro;
- delitti colposi di danno di cui all'art. 449 c.p. commessi con violazione delle norme in materia di tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro, (artt. 423, 426, 428, 430, 432, 433, 433 bis 434, 438, 439, 450, 451 c.p.);
- artt. 572 e 612 bis c.p. se commessi in ambito lavorativo (cd. mobbing);
- art. 586 bis c.p. (doping) nonché reati previsti dal R.D. 27/7/34 n. 1265 TULS;
- responsabilità colposa in ambito sanitario (art. 590 sexies c.p.);
- responsabilità ai sensi dell'art. 590, comma 4 c.p.;
- art. 589 bis, 589 ter, 590 bis, 590 ter c.p. (omicidio/lesioni stradali e fuga del conducente);
- art. 603 c.p. (c.d. caporalato);
- art. 677 c.p. omissioni di lavori in edifici che minacciano rovina;
- D.lgs 139/2006 normativa antincendio;
- D.P.R. 151/2011 prevenzione incendi;
- D.lgs 230/1995 radiazioni ionizzanti;
- D.lgs 187/2000 protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti;
- art.18 D.lgs 65/2003 Etichettatura prodotti pericolosi;
- art.112 D.lgs 206/2005 Codice del consumo;
- art.147 D.lgs 219/2006 Farmaci;
- art.16 D.lgs 133/2009 Regolamento REACH (sostanza chimiche);
- art. 3 c.1 D.lgs 54/2011 Sicurezza giocattoli;
- artt. 3 e 10 D.lgs 204/2015 Disciplina dei prodotti cosmetici;
- art. 147 D.lgs 219/2006 Attuazione Codice comunitario farmaci per uso umano;
- art.1 L.401/89 doping cavalli;
- art. 2 L. 638/1983 omesso versamento ritenute previdenziali;
- art. 4 L. 300/1970 telecamere su luoghi di lavoro;
- art. 37 L. 689/1981 lavoro irregolare;



- art. 4 L. 628/1961 mancata esibizione della documentazione relativa ai lavoratori;
- art.18 D.lgs 276/2003 Legge Biagi (disciplina del mercato del lavoro);
- art. 26 L. 977/1967 lavoro minorile;
- art.19 D.lgs 332/2000 dispositivi medico diagnostici in vitro;
- Sicurezza della navigazione (tra cui artt. 1112 e 1231 Codice della Navigazione -R.D.327/42);

in una prima fase saranno assegnati al gruppo tutti i procedimenti in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (di cui ai D.Lgs. n. 81/2008 e 334/1999); dopo un primo periodo di sperimentazione saranno poi, con provvedimento di modifica del progetto organizzativo assunto nelle forme dell'art. 13 circolare Procure, i procedimenti saranno attribuiti alla Sezione Pronta ed Immediata Definizione tali violazioni, trattandosi di reati contravvenzionali, spesso di immediata definizione e, il più frequentemente oggetto di prescrizioni impartite dagli organi competenti in sede di ispezione delle aziende e che determinano la sospensione del procedimento (nonché l'estinzione del reato se adempiute dall'imprenditore).

I Sostituti designati in tale gruppo seguiranno personalmente i procedimenti pendenti presso il giudice monocratico che prevedono la partecipazione obbligatoria dei P.M. togati.

La materia "generica" vale a dire non attribuita ai Gruppi o al Procuratore della Repubblica, viene assegnata con le seguenti modalità:

- **alla Sezione Pronta o Immediata Definizione (SPID), per i reati specificamente indicati**, assegnato al Procuratore della Repubblica (cfr. oltre);
- **a tutti i Magistrati dei 3 Gruppi, per tutti i restanti reati.**

3.1 La composizione dei gruppi di lavoro

In data 17 ottobre u.s., dopo aver discusso previamente in assemblea in ordine al perimetro dei gruppi e del numero di magistrati da destinati, è stato diramato interpello destinato ai magistrati attualmente in servizio ed ai magistrati in arrivo nel mese di dicembre.

Con provvedimento emesso in data odierna (all. 1) è stata operata la designazione ai gruppi, il cui elenco si riporta in ordine di anzianità e precisando l'eventuale assegnazione d'ufficio:



A) Gruppo reati di violenza di genere, domestica e in danno di soggetti vulnerabili

1. dott.ssa Paola Conti (a domanda)
2. dott. Michele Adragna (a domanda)
3. dott.ssa Aurora Mariotti (d'ufficio)
4. dott.ssa Veronica Buonocore (d'ufficio)
5. dott.ssa Francesca Proietti (d'ufficio)

B) Gruppo reati contro la p.a. ed a tutela del territorio e dell'ambiente

1. dott.ssa Paola Conti (a domanda)
2. dott. Massimiliano Siddi (a domanda)
3. dott. Flavio Serracchiani (a domanda)

C) Gruppo reati di criminalità economica

1. dott. Massimiliano Siddi (a domanda)
2. dott. Flavio Serracchiani (a domanda)
3. dott.ssa Aurora Mariotti (a domanda)

D) Gruppo reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno

1. dott. Michele Adragna (d'ufficio)
2. dott.ssa Veronica Buonocore (d'ufficio)
3. dott.ssa Francesca Proietti (a domanda)

4. Sezione Pronta ed Immediata

Definizione (SPID)

4.1 Le ragioni e gli obiettivi dell'istituzione della Sezione

Nei prossimi mesi saranno adottati i nuovi criteri di organizzazione della Procura, sia per adempiere a un preciso obbligo derivante dall'assunzione delle funzioni da parte di questo Procuratore il 18 settembre 2025, sia per la necessità di apportare opportune modifiche – concordate con i Sostituti Procuratori e discusse col personale amministrativo – funzionali a una migliore azione della Procura della Repubblica, anche in considerazione dell'epoca di emanazione degli attuali criteri e dei numerosi successivi provvedimenti di modifica.



Per consentire una più rapida operatività ed efficienza del nuovo assetto, in uno con la riorganizzazione dei gruppi di lavoro si impone la istituzione, anche in questo ufficio, di una sezione che consenta – realizzando economie di scala quanto ad utilizzazione del personale dedicato ed una omogeneità di indirizzo della procura - una rapida definizione di procedimenti che non necessitano di particolari approfondimenti istruttori.

Coerentemente con gli indirizzi del C.S.M. (cfr. delibera del 7 luglio 2016 *"Dalle buone prassi ai "modelli". Una prima manualistica ricognitiva delle pratiche di organizzazione più diffuse negli uffici giudiziari italiani"*) e con le esperienze della maggior parte degli uffici di Procura italiani, la sezione consentirà, di affrancare i singoli Sostituti e le rispettive segreterie da compiti che, seppure routinari, impegnano tempo ed energie, sì da consentire ai Magistrati dell'Ufficio di concentrare tutte le risorse sui procedimenti di maggiore allarme sociale e impatto sul territorio.

Il perseguimento di tempi e modalità omogenee di trattazione dei reati definibili in modo "seriale", appare perseguibile attraverso l'individuazione:

- di una struttura autonoma destinata, gradualmente, ad assorbire una percentuale rilevante del carico di lavoro della Procura della Repubblica, con conseguente diminuzione per i Sostituti Procuratori e per le rispettive Segreterie;
- di uniformi modalità di trattazione e di definizione dei procedimenti;
- di possibili protocolli investigativi basati su una concreta e continua collaborazione con la polizia giudiziaria dislocata sul territorio e con gli Uffici che presentano numerose denunce;

Secondo un principio di leale collaborazione e comune perseguimento di obiettivi di efficienza, come anticipato nelle prime riunioni con il Presidente di Tribunale e con il coordinatore dell'Ufficio G.I.P., per assicurare l'uniformità delle determinazioni dell'esercizio dell'azione penale e la ragionevole durata del processo, si concorderanno criteri di definizione dei procedimenti, secondo le direttrici delineate dal C.S.M.

4.2 Organizzazione e modalità di funzionamento della Sezione

Si procede a delineare solo sommariamente l'organizzazione e le modalità di funzionamento che saranno affinate nei successivi provvedimenti, anche sulla base dell'esperienza che sarà maturata.

L'Ufficio SPID è diretto da un Funzionario amministrativo ed è composto dal personale individuato con separato ordine di servizio.



Essendo stato, peraltro, oggetto della riunione con gli stessi (cfr. verbale del 7 ottobre 2025, all. 3), la Sezione vedrà anche la partecipazione di tutti i Vice Procuratori onorari, delegati ai procedimenti ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 16, primo comma lett. "b" e 17, c.1 lett b), c.3 lett. c), c.5 D. Lgs.n. 116/2017, secondo un separato ordine di servizio nel quale verranno stabiliti i criteri oggettivi circa il loro impiego, compatibilmente con il loro impegno nelle udienze innanzi al giudice monocratico ed alla trattazione dei procedimenti innanzi al Giudice di pace, a loro già delegati.

Dopo l'iscrizione e l'assegnazione alla Sezione in ragione della qualificazione giuridica inserita nell'elenco che segue, il personale, sotto la direzione del Funzionario responsabile, provvederà:

- a curare tutti gli adempimenti necessari per assumere le determinazioni finali, anche adottando o predisponendo quanto predeterminato per ciascuna tipologia di reato;
- a redigere gli atti per la definizione dei procedimenti (richiesta di archiviazione, richiesta di decreto penale di condanna, avviso ex art. 415 bis c.p.p. ecc.), utilizzando i moduli appositamente predisposti;
- a trasmettere il fascicolo via APP per la definizione al Procuratore della Repubblica, che esaminerà e adotterà l'atto, con le integrazioni e correzioni ritenute necessarie (e che saranno utili per una migliore predisposizione di atti nel futuro);
- a curare i successivi adempimenti.

4.3 I reati attribuiti alla competenza della Sezione Pronta o Immediata Definizione.

Al fine di consentire la puntuale organizzazione e l'avvio della SPID, sono immediatamente assegnati alla sezione solo i procedimenti iscritti a Mod. 21 o Mod. 44 relativi ai seguenti reati, sempre che non siano connessi con reati non attribuiti a tale Ufficio e non sia in atto un sequestro ovvero vi sia stato arresto.

In caso di arresto il procedimento rimarrà assegnato al P.M. di turno esterno, in caso di sequestro, dopo la convalida verrà da questi trasmesso alla SPID per le fasi successive, con nuova assegnazione del procedimento al Procuratore.

1. art. 336 c.p.;
2. art. 337 c.p.;
3. art. 341-bis c.p.;
4. art. 385 c.p.;
5. art. 495 c.p.;

[illegible]



186	144	114	91	167	2			84	2	6	1		67
187	49	25	22	52		25		10	1	1		15	
189	11	16	15	12		1		1		2			8
9 bis													
TOTAL E	204	155	128	231	2	26		95	3	9	1	15	75
	SOPRA VV.	PENDENTI	PENDENTI	ESAUR.	TIPO DEFINIZIONE								
		inizio periodo	fine periodo		trasf./Reg/riun.	arch.	rinvio a giud.	decr. Pen	giud. Im.	444	129	direttiss.	g. ordin
TULPS TOTAL E	10	11	4	17		6	2	3					8
75 d.lgs. 159/11	34	14	30	18	2	3		4	2			1	6
TOTAL E	600	449	406	643	12	185	26	118	13	9	1	32	226

Anno 2024 – mod 44 IGNOTI

SOPRAVV.	PENDENTI	PENDENTI	ESAUR.	TIPO DEFINIZIONE	
	inizio periodo	fine		trasf./Reg/riun.	arch.
1	2		3	2	1
715	30	154	591	26	565
716	32	154	594	28	566
SOPRAVV.	PENDENTI	PENDENTI	ESAUR.	TIPO DEFINIZIONE	
	inizio periodo	fine		trasf./Reg/riun.	arch.



11	2	2	11	3	8
11	2	2	11	3	8
SOPRAVV.	PENDENTI	PENDENTI	ESAU.	TIPO DEFINIZIONE	
	inizio periodo	fine		trasf./Reg/riun.	arch.
	1	1			1
727	35	157	605	31	575

Nel solo anno 2024 sono sopravvenuti n. 600 procedimenti noti e n. 727 procedimenti ignoti.

Complessivamente nel medesimo anno sono sopravvenuti n. 4769 noti e n. 5608 procedimenti ignoti; con una proiezione possibile in prima approssimazione, i procedimenti assegnati alla SPID (con possibilità, si ripete, di implementare l'elenco dei reati e quindi accrescere l'impatto) corrispondono al 13% complessivo di tutti i procedimenti che giungono alla Procura di Viterbo.

4.4 Le linee guida relative alla Sezione

Queste le linee guida che saranno seguite procedendo al progressivo ampliamento dei reati trattati dall'Ufficio:

- coordinamento (anche attraverso direttive impartite alla polizia giudiziaria) e sensibilizzazione degli Uffici che trasmettono le notizie di reato, al fine di ottenerle complete di tutto quanto necessario per la pronta iscrizione (come già proposto con la direttiva n.1/2016 adottata il 16 settembre 2016) e definizione, senza la necessità di ricorrere a deleghe di indagine (ad esempio, puntuale trasmissione del verbale di identificazione dell'indagato o di copia del provvedimento giurisdizionale o amministrativo che si assumeva violato nei procedimenti per artt. 650 o 385 c.p.);
- individuazione della documentazione da produrre al dibattimento per ridurre al minimo la necessità della prova dichiarativa;
- previsione, per ogni tipologia di reato, di modalità di definizione del relativo procedimento;



- predisposizione di schemi di provvedimento, capi di imputazione e richieste di archiviazione "tipo", per garantire, da un lato, la speditezza nella trattazione e, dall'altro, uno standard uniforme dei provvedimenti di definizione. Naturalmente rimane sempre fermo il potere del Magistrato di determinarsi diversamente.

4.5 Responsabilità dell'Ufficio

In considerazione della rilevanza dell'attività demandata all'Ufficio, in diretta connessione con le modalità di registrazione delle notizie di reato, della natura sperimentale dell'avvio dell'Ufficio nonché del rilevante carico di lavoro gravante sui Sostituti Procuratori, la responsabilità è attribuita – almeno nella prima fase – al Procuratore della Repubblica, coadiuvato dal Funzionario amministrativo addetto e dal personale individuato con separato ordine di servizio.

5. Istituzione dell'«ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica»

Come noto, con il D. Lvo. 13 luglio 2017, n. 116 è stata disposta la costituzione, nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate "ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica" che si avvale dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Tale struttura organizzativa non è stata mai formalmente costituita nella Procura di Viterbo ed essendo obbligo di legge, è necessario farlo già nel progetto organizzativo vigente, anche soltanto perfezionando i criteri fin qui in vigore e disposti con precedenti provvedimenti, tra cui quello adottato con provvedimento organizzativo del 30 maggio 2025, non approvato con delibera dal C.S.M. dell'8 ottobre 2025, che, a seguito dell'entrata in vigore il 1° maggio 2025 della legge 51/2025, regolamentava il lavoro settimanale dei Vice procuratori Onorari nella misura predeterminata e non derogabile di 36 ore settimanali per coloro che hanno optato per il regime esclusivo e in 16 ore per coloro che non hanno effettuato la predetta opzione.

Ai sensi, pertanto, degli artt. 2, 15, 16 decreto legislativo n.116/2017 è costituito presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, che si avvale:

- dei Vice Procuratori onorari in servizio;



- di un funzionario responsabile e del personale di segreteria, individuati con separato ordine di servizio;
- di coloro che svolgono il tirocinio formativo della durata di 18 mesi (stage formativi presso uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con titolo ad accedere al concorso in magistratura o a sostituire sei mesi di pratica forense);
- di coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati (a norma dell'articolo 37, co. 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

Il coordinamento e la vigilanza delle attività dei VPO sono affidati al Procuratore della Repubblica il quale, ai sensi dell'art. 15, secondo comma del citato D. Lgs. n. 116/2017, può eventualmente avvalersi dell'ausilio di uno o più magistrati professionali, anche al fine di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative più adeguate, da individuarsi previo interpello.

Quanto al carico di lavoro assegnato ai singoli VPO, si intende riproporre nel presente provvedimento le regole concordate con gli stessi VPO a seguito di apposita riunione, regola allo stato non vigenti per la mancata approvazione da parte del C.S.M. in ragione di motivi meramente procedurali.

Per quanto, quindi, attiene all'impegno dei Vice procuratori Onorari, in attesa della operatività dello SPID e del loro impiego anche in tale sezione, che verrà disciplinato nel prossimo e redigendo progetto organizzativo, si stabilisce che:

- nelle 36 ore settimanali devono essere ricomprese le udienze (monocratiche, giudice di pace e direttissime) secondo un calendario mensile che verrà elaborato dal Procuratore, sentiti i Vice Procuratore Onorari;
- In tale orario deve essere ricompresa l'attività di preparazione delle udienze, di istruttoria e di definizione dei fascicoli di competenza del Giudice di pace assegnati (Mod. 21 bis e Mod. 44) e il turno settimanale di disponibilità per le udienze direttissime; tale turno, secondo un prospetto predisposto d'intesa con i Vice Procuratori Onorari, assicura la reperibilità di una unità per eventuali direttissime, anche nelle giornate del sabato;
- Per quanto attiene all'avv. Cristiano Ricciutelli, l'unico che ha optato per il regime di non esclusività, si stabilisce che il massimo esigibile è di 16 ore settimanali, nelle quali dovrà svolgere il ruolo di P.M. in almeno un'udienza settimanale ed inoltre fornire una disponibilità alla



reperibilità mensile secondo il calendario di cui al punto che precede. Inoltre, nei limiti di questo orario, sarà inserita l'attività di preparazione delle udienze, di istruttoria e di definizione dei fascicoli di competenza del Giudice di pace assegnati (Mod. 21 bis e Mod. 44);

- Il rispetto dell'orario verrà attestato dagli stessi Vice Procuratori Onorari con dichiarazione da depositare nei 10 giorni successivi del mese cui si riferisce.
- Viene costituito un Ufficio che si occupa di tenere e aggiornare il fascicolo personale di ogni Vice Procuratore Onorario inserendovi le attestazioni di rispetto dell'orario, eventuali ferie, malattie, ecc, ed ogni ulteriore adempimento amministrativi. In attesa della riorganizzazione complessiva si conferma, quale funzionario responsabile di tale unità il dott. Giuseppe Creta.

6.1 visti informativi

Come noto, nella logica della disposizione di cui all'art. 11, c. 3 n. 20 e del successivo art. 20 della medesima circolare Procure, il visto con funzione informativa – da inserire nel progetto organizzativo in modo conforme ai principi ivi stabiliti – è volto a garantire un uniforme esercizio dell'azione penale ed uno stimolo alla feconda interlocuzione tra Sostituto e Procuratore.

Poiché nel vigente progetto organizzativo, che fa riferimento esclusivamente all'assenso di cui all'art. 19 della circolare procure, con la eccezione delle liquidazioni di somme di importo superiore ad €. 10.000, tale istituto non è regolamentato, si ritiene indispensabile anticipare la sua istituzione rispetto al futuro progetto organizzativo.

Con il visto il Procuratore prende formale conoscenza dell'atto e può interloquire sia verbalmente che per iscritto, senza possibilità di modificare la decisione adottata dal Sostituto che, in quanto magistrato, è dotato di autonomia.

Allorquando dovesse perdurare il contrasto fra il Procuratore e il Sostituto rispetto all'atto da sottoporre al visto, fermo il potere di revoca nei casi previsti dall'art. 2 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 23 circolare Procure, il Procuratore resterà libero di non apporlo e il Sostituto manterrà la titolarità del procedimento che gli verrà restituito per l'ulteriore corso senza delimitazione investigativa, atteso l'avvenuto adempimento dell'onere informativo. In tale ultimo caso rimarrà eventualmente agli atti dell'Ufficio (nella corrispondenza riservata e non nel fascicolo), solo la divergenza di opinioni rappresentata per iscritto (salva l'ipotesi eccezionale della revoca nei limitatissimi casi consentiti).

Gli atti da sottoporre al preventivo "visto"



Si ritiene necessario e sufficiente prevedere il visto limitatamente per i procedimenti relativi a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare e, segnatamente, sull'avviso ex art. 415 bis c.p.p. ovvero sulla richiesta di archiviazione-

Nel caso in cui dall'attività successiva al deposito ex art. 415 bis c.p.p. (per es., interrogatorio dell'indagato, produzioni documentali, ecc.) emergano elementi significativi tali di indurre ad una rivistazione in termini di riqualificazione della fattispecie ovvero di rideterminazione in ordine alla sussistenza di elementi idonei all'esercizio dell'azione penale, il sostituto dovrà informare nuovamente il Procuratore; assolto tale onere informativo non è necessaria l'apposizione di un nuovo visto sugli atti successivi. Non è comunque mai necessario il visto sulla richiesta di rinvio a giudizio successivo avviso ex art. 415 bis c.p.p.

Il Procuratore, inoltre, potrà apporre il "visto" tutte le volte in cui sia richiesto dal Sostituto per condividere la responsabilità della scelta.

Apposizione del visto sui provvedimenti in materia di intercettazione

In ragione della delicatezza dello strumento delle intercettazioni per la sua invasività sulla vita privata (non solo degli indagati ma) di un numero indeterminato di cittadini e della onerosità di tale strumento investigativo, si dispone la sottoposizione al visto del Procuratore dei seguenti provvedimenti:

- ❖ La prima richiesta di intercettazione da presentare al G.I.P., con ciò intendendosi:
 - Quella afferente ad un nuovo soggetto (non è necessaria per le richieste relative ad altri bersagli riferibili allo stesso soggetto);
 - Quella afferente ad un mutamento di tipologia di intercettazione (i.e. iniziale intercettazione telefonica, successiva intercettazione ambientale);
- ❖ La terza richiesta di proroga e le successive, ove consentito dall'ordinamento;

Per rispondere alle stesse esigenze si prevede che il provvedimento del PM che autorizza l'inizio delle operazioni di monitoraggio con GPS ovvero l'apposizione di videocamere non collegate a una intercettazione ambientale debba essere "vistato" e che non possa prevedere un termine superiore a 30 giorni; anche le successive proroghe non potranno avere durata superiore ai 30 giorni. A partire dalla 3^a proroga per la prosecuzione dell'attività sarà nuovamente necessario il "visto".

Apposizione del visto su decreti di perquisizione



Parimenti i decreti di perquisizione presso Studi Legali e istituzioni pubbliche, nonché degli esponenti di vertice di quest'ultime, sono sottoposti a visto.

Per tutti i casi in cui non è possibile sottoporre tempestivamente il provvedimento al Procuratore (per esempio, in caso di decreti di urgenza o di proroghe per cui sia imminente la scadenza del termine) il sostituto avrà cura di informarlo (telefonicamente, per posta elettronica ecc.) e di apporre sul provvedimento la relativa annotazione.

Visti sulle liquidazioni di compensi ai consulenti e custodi giudiziari.

Qualora l'importo sia superiore ad euro 5.000,00, il decreto di liquidazione necessita del visto.

7. Precisazione in ordine ai criteri di distribuzione degli affari

Nel prossimo mese di dicembre prenderanno servizio presso questa Procura le magistrature ordinarie in tirocinio dott.sse Veronica Buonocore e Francesca Proietti, già assegnate, a seguito di interpello, a gruppi specializzati.

Ferme restando le regole di assegnazioni, secondo criteri automatici, stabiliti dal progetto vigente, non sono ivi previsti criteri ai magistrati di prima assegnazione, contenuto che si ritiene necessario ai sensi dell'art.15, comma 2 Circolare Procure.

Quanto, dunque, ai criteri di distribuzione degli affari riferibili ai **magistrati di prima nomina**, si prevede che:

- assumano le funzioni a cosiddetto "ruolo zero", ossia senza che siano a loro assegnati dei procedimenti già pendenti e fino ad allora gestiti dagli altri magistrati;
- in ragione di quanto sopra, i primi sei mesi saranno assegnatari di un numero doppio di procedimenti mod. 21, mod. 44 e mod. 45 rispetto a quelli assegnati agli altri colleghi;
- il primo mese solare non effettuino turni esterni né partecipino ad udienze, dal secondo mese partecipino anche alle udienze, dal terzo mese anche ai turni esterni.

8. Carico di lavoro riservato al Procuratore della Repubblica

Per assicurare il rispetto della disposizione di cui all'art. 5 comma 5 circolare Procure, avendo assunto l'incarico il 18 settembre 2025



(attribuire a se stesso un carico di lavoro *non inferiore al 30% rispetto a quello dei sostituti dell'ufficio*, nella interpretazione da parte del C.S.M. da valutarsi tanto dal punto di vista "quantitativo" che "qualitativo"), ad onta delle precisazioni assunte con provvedimento del 30 settembre 2025, ricognitivo delle disposizioni del progetto vigente, anche per l'introduzione della SPID nell'organizzazione è d'uopo precisare le competenze del Procuratore in tema di esercizio di attività giurisdizionali comparabili con quelle dei colleghi.

Si stabilisce, pertanto, che il Procuratore:

- provveda alla iscrizione nei registri di tutti i procedimenti con eccezione di quelli che rivestono carattere d'urgenza (arresti, fermi, perquisizioni, sequestri, codici rosso, ecc.) alla cui iscrizione provvede il magistrato di turno esterno;
- sia assegnatario di tutti i procedimenti in materia di Esecuzione Penale;
- partecipi a tutte le udienze innanzi al Magistrato di Sorveglianza;
- abbia competenza nella materia degli Affari Civili e segnatamente per i ricorsi per Amministrazione di Sostegno, Interdizioni, Inabilitazioni, controlli sugli Ordini Professionali e quant'altro dalle leggi previsto; sono, di converso, assegnati con criterio automatico ai colleghi appartenenti al gruppo Economia gli affari afferenti alla crisi dell'impresa;
- partecipi a tutte le udienze innanzi al Giudice civile, nelle materie indicate al punto precedente, che vedono la presenza obbligatoria del P.M.;
- sia assegnatario di tutti i procedimenti (mod. 21 e mod. 44) destinati alla Sezione Pronta o Immediata Definizione (SPID) che coordina, assicurando la omogenea e tempestiva trattazione (cfr. *supra*);
- sia assegnatario di tutti i procedimenti mod. 46 (anonimi);
- si occupi della definizione dei procedimenti a carico di ignoti pervenuti attraverso gli elenchi mensili di cui all'art.107 bis disp.att.c.p.p. inoltrati dalla polizia giudiziaria.

9. Entrata in vigore e disposizioni di attuazione

Ai sensi dell'art. 13 comma 3 circolare Procure, ravvisandosi l'assoluta necessità e urgenza di provvedere in ordine agli esoneri previsti dai successivi art. 65, 71 e 72, e l'assenza di una disposizione vigente che



governi il lavoro dei Vice Procuratori onorari, stante la non approvazione del C.S.M. della modifica all'uopo effettuata

DISPONE

che le statuizioni di cui al n. 2 (esoneri) ed al n. 5 (Ufficio di collaborazione del Procuratore) siano immediatamente esecutive;

che tutte le ulteriori disposizioni siano esecutive a far data dal 18 dicembre 2025, sia per consentire l'opportuna organizzazione della SPID contestualmente alla riorganizzazione dei gruppi ed alla immissione in possesso delle colleghe M.O.T.

Si trasmette il presente provvedimento:

- A tutti i magistrati dell'ufficio, anche per formulare eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 13 comma 4 circolare Procure;
- Alle colleghe che prenderanno servizio nel mese di dicembre p.v.;
- Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma;
- Al Presidente del Tribunale di Viterbo;
- Al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Viterbo.

Il presente provvedimento sarà, altresì, inserito nel sito internet istituzionale della Procura di Viterbo.

Viterbo, lì 17 novembre 2025



Il Procuratore della Repubblica

Mario Palazzi